

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 883}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOLA PASETTO

Norme di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza e segnaletica sulle strade provinciali

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della sicurezza stradale è un dramma vissuto giornalmente sia dagli utenti della rete viaria, sia dalle istituzioni. Le cronache quotidiane forniscono fatti allarmanti sulla mortalità dovuta ad incidenti stradali, ai quali si deve aggiungere il danno economico prodotto alla collettività.

Una percentuale di detti sinistri è imputabile alle condizioni in cui versano le infrastrutture nel nostro Paese, un'altra parte è dovuta all'eccessivo numero di autovetture circolanti su una rete viaria certamente non adeguata al traffico dei nostri giorni, un'altra percentuale è imputabile all'uomo e alla sua disattenzione, un'ulteriore parte ad una segnaletica orizzontale e verticale per molti versi ancora carente ed obsoleta, non del tutto adeguata alle nuove disposizioni del codice della strada.

La presente proposta di legge intende affrontare l'attuazione di talune disposizioni del nuovo codice della strada proprio in materia di segnaletica, offrendo agli enti locali, segnatamente alle province, uno strumento legislativo atto ad assolvere gli adempimenti previsti dal codice, in tempi ragionevolmente brevi.

La rete viaria provinciale, infatti, è a nostro avviso la più penalizzata dalle disposizioni di legge. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel determinare le attribuzioni dei proventi contravvenzionali dispone altresì che tali proventi vengano introitati da ciascun Corpo di polizia e successivamente versati all'ente di appartenenza, cioè allo Stato (se l'infrazione è accertata dalla polizia stradale o dai Carabi-

nieri) e al comune (se l'infrazione è accertata dalla polizia municipale).

I due enti destinano poi una quota parte dei suddetti proventi per finanziare tutte le spese per la sicurezza stradale. Fra queste rientrano le opere di ammortamento e manutenzione della segnaletica stradale.

Le province finiscono per rimanere escluse da tali forme di finanziamento in quanto prive di un proprio soggetto accertatore sulle strade di loro proprietà.

Con l'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'articolo 127 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, viene concesso un termine massimo di tre anni per l'adeguamento completo della segnaletica stradale sull'intera rete viaria nazionale, mentre per i cosiddetti segnali di pericolo e prescrizione (stop, precedenza, divieto, obbligo e pericolo) tale termine è addirittura scaduto il 31 dicembre 1993.

Lo stato di inadempienza, grave ai fini della sicurezza stradale, fa infine sorgere un inutile contenzioso derivante dall'esistenza sulle strade di segnali ormai soppressi dalle nuove norme (macroscopico l'esempio dello « stop », in molti casi non ancora sostituito dall'attuale segnale ottagonale).

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge le province procedono all'operazione di ammodernamento ed adeguamento di tutta la segnaletica stradale sulle strade provinciali, previa approvazione del relativo progetto da parte del Ministro dei lavori pubblici.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le norme di copertura e amministrative per l'attuazione della legge.

L'articolo 4 indica l'entrata in vigore della nuova normativa e determina che i suoi effetti cessino con il completamento delle opere di cui all'articolo 1, entro, comunque, il 31 dicembre 2000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 127 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, le province delle regioni a statuto ordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al ministero dei lavori pubblici i progetti relativi alle opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale, redatti ai sensi degli articoli 77 e 124 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali progetti sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici e l'approvazione si intende revocata qualora le opere non risultino avviate entro centoventi giorni dalla sua concessione.

ART. 2.

1. Ai fini della realizzazione delle opere previste dai progetti di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con una quota dei proventi devoluti allo Stato di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e successive modificazioni, pari al costo delle opere stesse. Le province delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito dei rispettivi ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministro del tesoro adotta con proprio decreto le necessarie variazioni di

bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 208, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al completamento delle opere di cui all'articolo 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000.